



Bruxelles, 18.8.2022
COM(2022) 414 final

ANNEX

ALLEGATO

della

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

ALLEGATO

della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

Per quanto riguarda il processo dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- 1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su solide prove e una leale cooperazione;
- 2) il processo negoziale è basato su un processo di consultazione inclusivo e consente una partecipazione significativa di tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi la società civile, il settore privato, il mondo accademico, le organizzazioni non governative, le organizzazioni di normazione e altri soggetti pertinenti con competenze relative alla regolamentazione della progettazione, dello sviluppo e dell'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA);
- 3) tutti i contributi ricevuti da tutte le parti coinvolte nel negoziato sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;
- 4) il processo negoziale è basato su un programma di lavoro efficace e realistico per l'elaborazione della convenzione (quadro).

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- 5) la convenzione è compatibile con la normativa dell'UE relativa al mercato unico e con la normativa dell'UE in altri settori, compresi i principi generali del diritto dell'UE e i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e attuati attraverso il diritto derivato dell'UE;
- 6) la convenzione è compatibile con la proposta di legge sull'intelligenza artificiale (legge sull'IA)¹ e tiene conto degli sviluppi futuri nell'iter legislativo;
- 7) la convenzione funge da quadro normativo per l'IA efficace e adeguato alle esigenze future, nell'ottica di garantire un livello elevato di protezione dei diritti umani e di conservazione dei valori europei, promuovendo nel contempo l'innovazione e accrescendo la certezza giuridica e la fiducia; la convenzione riconosce inoltre i potenziali benefici dell'IA per importanti interessi pubblici, ad esempio per proteggere e agevolare l'esercizio dei diritti umani nell'ambiente digitale, favorire il benessere sociale e ambientale e la salute e promuovere il progresso tecnologico;
- 8) la convenzione rafforza la cooperazione internazionale fra l'Unione europea e altri paesi europei e non europei che potrebbero aderire alla convenzione;
- 9) la convenzione è compatibile con gli atti giuridici esistenti del Consiglio d'Europa, in particolare con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi protocolli, la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final).

trattamento automatizzato di dati di carattere personale, quale modificata dal protocollo CETS 223, e altri atti giuridici del Consiglio d'Europa pertinenti; la convenzione evita la duplicazione rispetto a tali strumenti e qualsiasi impatto negativo sulla loro applicazione o sull'ulteriore adesione agli stessi di eventuali altri paesi; la convenzione affronta i nuovi rischi e le nuove sfide che le caratteristiche specifiche di alcuni sistemi di IA rappresentano per il rispetto e l'effettiva applicazione dei diritti esistenti tutelati da tali strumenti;

- 10) la convenzione è compatibile con gli impegni dell'Unione europea nell'ambito di altri accordi internazionali di cui è parte, ed evita qualsiasi impatto negativo sulla loro efficace applicazione; in particolare, la convenzione è in linea con gli impegni commerciali internazionali dell'Unione ed evita restrizioni inutili o ingiustificate al commercio.

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- 11) le disposizioni della convenzione sono pienamente compatibili con la normativa dell'UE relativa al mercato unico e la normativa dell'UE in altri settori, compresi i principi generali del diritto dell'UE e i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e attuati attraverso il diritto derivato dell'UE;
- 12) le disposizioni della convenzione sono pienamente compatibili con la proposta di legge sull'IA e tengono conto degli sviluppi futuri nell'iter legislativo;
- 13) le disposizioni della convenzione consentono alle parti di concedere un livello di tutela superiore a quello indicato nella convenzione senza compromettere in alcun modo il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e delle garanzie previsti dal diritto dell'Unione, compreso il principio secondo cui le autorità che vigilano sui diritti fondamentali devono essere indipendenti in base a quanto previsto dal diritto dell'UE;
- 14) la convenzione segue un approccio basato sul rischio e stabilisce regole proporzionate, efficaci e chiare applicabili ai soggetti pubblici e privati lungo la catena del valore dell'IA, intese a ridurre al minimo i rischi derivanti dalla progettazione, dallo sviluppo e dall'applicazione di determinati sistemi di IA evitando nel contempo oneri o restrizioni inutili e sproporzionati per le attività di tali soggetti o limiti allo sviluppo tecnologico; in particolare, la portata e il rigore di qualsiasi intervento normativo sono equilibrati, giustificati e proporzionali rispetto ai livelli di rischio presentati dai sistemi di IA;
- 15) le disposizioni della convenzione sono formulate, per quanto possibile, in maniera flessibile e adeguata alle esigenze future al fine di tenere conto della futura evoluzione tecnologica, di mercato, sociale e ambientale relativa all'IA;
- 16) la convenzione prevede regole per la progettazione, lo sviluppo e l'applicazione dei sistemi di IA che evitino sovrapposizioni e forniscano un valore aggiunto significativo rispetto ad altre convenzioni internazionali o regionali pertinenti, in particolare nell'ambito della protezione dei dati; tali regole per l'IA sono compatibili con tali convenzioni e con le norme internazionali in materia di diritti umani;
- 17) la convenzione comprende disposizioni per l'attuazione efficace delle regole applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'applicazione dei sistemi di IA, in particolare con meccanismi di conformità e di controllo ex ante ed ex post adeguati, e

riconosce il ruolo delle norme, dei meccanismi di certificazione, dei terzi indipendenti coinvolti nei controlli di conformità e delle autorità di controllo competenti;

- 18) la convenzione consente misure a sostegno dell'innovazione, compresi il collaudo dei sistemi di IA e l'istituzione e il funzionamento di spazi di sperimentazione normativa per promuovere l'innovazione dell'IA in un ambiente controllato e sotto la supervisione di autorità competenti;
- 19) la convenzione tiene conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese (PMI), non incide in modo sproporzionato sulla loro competitività e obbliga le parti ad adottare misure specifiche in loro sostegno;
- 20) la convenzione tiene conto dell'interesse delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, anche in riferimento alla riservatezza e all'integrità di tali indagini;
- 21) la convenzione prevede un controllo efficace da parte delle autorità competenti e meccanismi di cooperazione che ne consentono l'efficace attuazione.

Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:

- 22) la convenzione comprende una clausola di deconnessione che consente agli Stati membri dell'UE, nelle loro relazioni reciproche, di continuare ad applicare il diritto dell'Unione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione;
- 23) la convenzione prevede un meccanismo adeguato che ne garantisca l'attuazione e comprende disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione, la denuncia e il depositario e le lingue mutate, nella misura del possibile e se opportuno, dalle disposizioni di altre convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa;
- 24) la convenzione consente all'Unione europea di diventarne parte.